RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 25

Delle altre forme di assistenza

L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 e' attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente articolo 24. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare nell'esercizio successivo l'importo determinato a norma del secondo comma del precedente articolo 21.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, non più in vigore dal 27 ottobre 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	III — Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi
Capo	II — Del trattamento di assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-25-delle-altre-forme-di-assistenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it